GLI SCONTI FISCALI SARANNO LEGATI ALLA NUOVA ISEE

|  |  |
| --- | --- |
| **E’** prevista la revisione delle modalità di calcolo e dei campi di applicazione dell’ISEE (Indicatore della  Situazione Economica Equivalente), il parametro  utilizzato per il riconoscimento di prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei cittadini o comunque collegati (nella misura o nel costo) a precise situazioni economiche (art. 5). Fra le prestazioni erogate in base all’ISEE: a livello nazionale l’assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli, gli assegni di maternità per madri prive di altra garanzia assicurativa, la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo, l’erogazione di borse di studio, la tariffa sociale per la fornitura di energia  elettrica, le agevolazioni per il canone telefonico; a livello  locale, gli asili nidi, le mense scolastiche, i servizi sociosanitari  diurni e residenziali, altre prestazioni assistenziali.  In base alla disciplina attuale, il patrimonio immobiliare  del nucleo familiare, al netto della casa di abitazione  se di proprietà (con una franchigia massima di 51.646  euro), e il patrimonio mobiliare, al netto di una franchigia  di 15.494 euro, contribuiscono alla formazione  dell’ISEE soltanto per il 20% della somma del loro ammontare.  Inoltre, restano fuori dalla determinazione  dell’indicatore i redditi esenti ai fini IRPEF (ad esempio,  le pensioni sociali, gli assegni e le maggiorazioni sociali,  le pensioni e le indennità erogate agli invalidi civili, alcune borse di studio corrisposte a studenti universitari, le rendite erogate dall’INAIL per invalidità o per morte, le pensioni di guerra, quelle privilegiate corrisposte ai militari di leva).  Entro la fine del prossimo mese di maggio, un decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri dovrà dettare  le nuove modalità di calcolo dell’ISEE, che tengano  conto anche delle somme esenti da imposizione fiscale  e attribuiscano maggiore rilevanza agli elementi che  compongono la ricchezza patrimoniale (sia in Italia che  all’estero), ai redditi percepiti dai diversi componenti  della famiglia e ai carichi familiari, in particolare i figli  successivi al secondo e le persone disabili a carico. Sono,  inol t re, “programmat i ” : una di f ferenz iaz ione  dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni, il  rafforzamento del sistema dei controlli e l’istituzione,  presso l’INPS, di una banca dati delle prestazioni sociali  agevolate condizionate all’ISEE. | **Lo stesso DPCM – e questa è la novità assoluta**  **che dovrebbe rivoluzionare i criteri di spettanza**  **delle diverse detrazioni d’imposta – dovrà individuare**  **sia le agevolazioni fiscali e tariffarie sia le**  **provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere**  **dal 1° gennaio 2013, non saranno più riconosciute**  **a tutti i cittadini, ma soltanto a quelli in**  **possesso di un ISEE inferiore alla soglia individuata**  **dallo stesso decreto. Ciò vuol dire che tanti**  **oneri deducibili o detraibili (come, ad esempio,**  **gli interessi passivi sul mutuo ipotecario per**  **l’acquisto dell’abitazione principale, le spese mediche,**  **il bonus del 36% per le ristrutturazioni edilizie**  **o, ancora, quello del 55% per la riqualificazione**  **energetica degli edifici, solo per citarne alcuni**  **tra i più diffusi) potrebbero rientrare nel**  **meccanismo dell’ISEE e, di conseguenza, non portare**  **più alcun beneficio fiscale per un gran numero**  **di contribuenti.**  I risparmi ottenuti grazie alla revisione dell’ISEE saranno  assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie |